

Pubblicato il 20/09/2021

N. 02819/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Milioto ed Enrico Salvaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento, comunicato a mezzo pec in data 17/3/2021, di esclusione dal conferimento dell'incarico di cui all'avviso pubblico del 31/12/2020, avente ad oggetto il reperimento, nell'ambito dell'emergenza covid-19, di profili professionali tecnici ed amministrativi;

- del verbale di determinazione dei criteri di verifica del 15/1/2021, allegato alla medesima pec;

- nonché di ogni altro atto precedente, presupposto e /o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la immediata definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che si è dato avviso alle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente premetteva che con avviso pubblico del 31/12/2020, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, aveva indetto apposita selezione pubblica per il reperimento di diversi profili professionali tecnici e amministrativi, da assumere presso le Aziende del S.S.R. con contratto di lavoro libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per un periodo corrispondente al perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Esponesse di aver partecipato alla selezione per il profilo di collaboratore amministrativo, concorrendo per la provincia di Catania, dichiarando quale titolo di servizio, nel *curriculum* professionale allegato, -OMISSIS-, della pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS-, regolarmente retribuita nel secondo semestre.

Nella graduatoria pubblicata dal Policlinico di Messina (soggetto responsabile della procedura) aveva quindi occupato il -OMISSIS-^ posto a fronte di 85 unità di personale da reclutare.

Riferiva che l'ASP aveva conferito l'incarico di collaboratore amministrativo ai primi 10 classificati.

Lamentava che, quindi, inaspettatamente, la stessa Azienda aveva disposto, con nota ricevuta in data 17 marzo 2021, l'esclusione della stessa ricorrente dal conferimento dell'incarico, per asserita mancanza dei titoli di servizio richiesti dal combinato disposto dell'art 2.2, lett. b, del bando e delle previsioni contenute nel “*Verbale di determinazione dei criteri di verifica del 15.1.21*”.

Nello specifico, secondo l'Amministrazione, in base alle espresse previsioni contenute nei Chiarimenti pubblicati dalla stessa ASP, la pratica forense espletata presso -OMISSIS- non avrebbe potuto essere considerata esperienza professionale presso l'Amministrazione necessaria per la regolare partecipazione al **concorso**.

Avverso tali determinazioni dell'Amministrazione la ricorrente evidenziava, innanzitutto, l'arbitrarietà dell'interpretazione adottata dall'Azienda in merito alle previsioni del bando e l'illegittimità dello stesso atto interpretativo, che avrebbe in realtà comportato un'illegittima rideterminazione delle clausole della *lex specialis*, per definizione immodificabili *ex post*.

In tal modo sarebbero state pregiudicate le sue legittime aspettative che l'avevano spinta, tra l'altro, accogliendo la richiesta della medesima ASP, a sottoscrivere una polizza assicurativa professionale dell'importo di € 140,00.

Il complessivo operato dell'Amministrazione avrebbe in conclusione violato il canone esegetico per cui il bando di **concorso** deve essere interpretato in termini strettamente letterali, senza alcun esercizio di discrezionalità, tanto meno esercitabile con un atto posteriore al consolidamento dell'esito vittorioso della partecipazione alla selezione.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e sottolineando la regolarità dell'interpretazione adottata delle clausole del bando, che non avrebbe comportato alcuna modifica della *lex specialis* ma solamente una esemplificazione dei requisiti richiesti.

Alla camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione

nel merito con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti.

Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.

Come già esposto, con l'avviso pubblico del 31/12/2020 l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha avviato un'iniziativa per il reperimento di alcune tipologie di professionisti per l'attuazione di attività di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 e per l'attuazione del piano di vaccinazione regionale, individuando l'Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina quale Azienda referente regionale.

Per quanto d'interesse ai fini della presente controversia, tra le figure oggetto dell'avviso di selezione rientravano anche i collaboratori amministrativi per i quali nel medesimo avviso era richiesto, oltre alla laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e Commercio, il servizio prestato presso la P.A. per almeno 6 mesi.

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito, nel Verbale di determinazione dei criteri di verifica stilato dall'ASP Catania, datato 15 gennaio 2021, sono state indicati alcuni tipi di attività ritenuti non assimilabili al servizio prestato presso la P.A. dalla selezione.

Tra di essi, il tutoraggio agli studenti effettuato durante il corso di studi, il dottorato di ricerca e, per quanto qui d'interesse, l'attività di tirocinio o collaborazione professionale presso l'avvocatura di enti pubblici.

Sostiene la ricorrente che l'esclusione dalla selezione disposta nei suoi confronti si sarebbe posta in contraddizione con l'avviso di selezione, alla cui lettera 2.2 lett. b) si sarebbe fatto riferimento ad un ampio ambito di rapporti professionali a titolo oneroso, dai quali la causa di esclusione successivamente individuata, solo con i Chiarimenti, dall'Amministrazione, non sarebbe stata in realtà desumibile in via interpretativa – come invece ritenuto da quest'ultima – trattandosi, al contrario, di una restrizione dei requisiti di partecipazione illegittima in quanto effettuata successivamente alla pubblicazione del bando.

La censura è, tuttavia, infondata, emergendo con evidenza, dall'esame delle attività "escluse" secondo i predetti Chiarimenti, che l'Amministrazione ha inteso semplicemente palesare, con un'apposita elencazione, l'irrilevanza delle esperienze aventi prevalente se non esclusiva funzione formativa, quali, per l'appunto, lo svolgimento del tirocinio per la pratica forense presso le avvocature pubbliche ovvero anche il dottorato di ricerca, ragionevolmente qualificabile, in effetti, come titolo di studio e non quale titolo di servizio presso l'Amministrazione.

Deve poi rilevarsi che la circostanza che nei Chiarimenti, accanto al tirocinio forense presso le avvocature pubbliche, risultino indicate una serie di esperienze ritenute irrilevanti ai fini della partecipazione alla selezione, esclude in radice la fondatezza di qualsiasi censura di disparità di trattamento e di discriminazione di alcune esperienze rispetto ad altre.

La distinzione e l'esclusione, peraltro, non appare affatto irragionevole, dovendo effettivamente tenersi distinte le esperienze formative da quelle di tipo lavorativo svolte presso l'Amministrazione, aventi natura e rilievo chiaramente diverso ai fini della dimostrazione di una pregressa esperienza professionale di tipo amministrativo necessaria per la partecipazione alla procedura di selezione.

E, in effetti, non può dubitarsi del fatto che il praticantato svolto dalla ricorrente presso l'Avvocatura del-OMISSIS-, come in generale l'esperienza della pratica forense, ha eminente finalità di formazione teorico-pratica e non può certamente configurarsi, come vorrebbe la ricorrente, in termini di servizio svolto in favore della pubblica amministrazione.

Né tale conclusione può essere smentita dal fatto che per il secondo semestre di tirocinio sia prevista, ed in concreto sia stata effettivamente erogata, una somma in favore del praticante avvocato, in quanto sia l'ammontare sia la funzione di tale erogazione ne rivela chiaramente la natura di mero rimborso spese al quale rimane evidentemente estranea ogni finalità remunerativa.

Non incide, infine, sulla fondatezza di quanto esposto la circostanza che l'Amministrazione, prima di disporre l'esclusione, abbia invitato la parte alla stipula di una polizza assicurativa in vista della stipula del contratto.

Tale comportamento non incide, infatti, sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, né può trovare riparazione in questa sede dal momento che la domanda di "*liquidazione equitativa della lamentata lesione*", contenuta nei motivi aggiunti, deve ritenersi tardiva.

In conclusione, dunque, le censure e i motivi di impugnazione articolati nel ricorso e negli atti successivamente depositati devono ritenersi infondati ed il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni controverse giustifica, eccezionalmente, l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ivi compresi i motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare al ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Salvatore Accolla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.